

SE IL FATTO NON HA RILIEVO DISCIPLINARE IL DIPENDENTE HA SEMPRE DIRITTO ALLA REINTEGRA

Anche i dipendenti assunti con il cd. "contratto a tutele crescenti" hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro se il fatto contestato, pur esistente, non ha rilievo disciplinare. Lo ha ritenuto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12174 dell'8 maggio 2019.

Come noto, ai sensi di legge, in caso di licenziamento disciplinare, i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 hanno diritto ad essere reintegrati in caso di "insussistenza del fatto contestato" mentre i dipendenti assunti successivamente con il cd. "contratto a tutele crescenti" avrebbero diritto alla reintegra soltanto quando "sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore".

Nonostante la diversa formulazione delle norme, la Corte di Cassazione ha stabilito che un fatto materialmente esistente, tuttavia non suscettibile di alcuna sanzione disciplinare, deve considerarsi come non avvenuto. Nella sostanza la Suprema Corte ha confermato, anche per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015, la nozione di "fatto" elaborata con riferimento ai dipendenti assunti prima di tale data. Tale nozione comprende non solo i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare e quindi non abbia un disvalore dal punto di vista giuridico. Un'interpretazione che sembra voler superare la formulazione letterale della nuova disposizione.

La flessibilità introdotta a partire dal 7 marzo 2015 dal c.d. "Jobs Act" subisce dunque un altro colpo, dopo la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha attribuito ai giudici discrezionalità nel riconoscere a un dipendente ingiustamente licenziato un'indennità fino a 36 mensilità – non invece rigidamente predeterminata in funzione dell'anzianità di servizio come era previsto originariamente dal Jobs Act - senza alcun pregiudizio per le ipotesi di reintegra previste dalla legge (Sentenza n. 194/2018).

A seguito delle suddette decisioni, i datori di lavoro dovranno prestare particolare attenzione nell'intimazione di sanzioni espulsive al fine ridurre

Aspetti principali

- Il fatto materialmente esistente, ma che non ha rilievo disciplinare, deve considerarsi come non avvenuto.
- Ciò vale anche con riferimento agli assunti dopo il 7 marzo 2015 con il cd. "contratto a tutele crescenti".
- Nonostante la diversa formulazione delle norme tra c.d. "vecchi assunti" e "nuovi assunti", la Cassazione ha confermato per entrambi i casi la nozione di "fatto" contestato elaborata con riferimento ai c.d. "vecchi assunti".

C L I F F O R D

C H A N C E

il rischio di reintegra del dipendente o quello di incorrere in pesanti risarcimenti che possono raggiungere 3 annualità di retribuzione.

AUTORI

Simonetta Candela
Partner, Milan
T +39 02 8063 4245
E simonetta.candela
@cliffordchance.com

Marina Mobiglia
Senior Associate, Milan
T +39 02 8063 4339
E marina.mobiglia
@cliffordchance.com

Alessio Amorelli
Associate, Milan
T +39 02 8063 4256
E alessio.amorelli
@cliffordchance.com

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance, Via Broletto 16, 20121
Milano, Italia

© Clifford Chance 2019

Clifford Chance Studio Legale Associato

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcellona •
Pechino • Bruxelles • Bucharest • Casablanca
• Dubai • Düsseldorf • Francoforte • Hong
Kong • Istanbul • Londra • Lussemburgo •
Madrid • Milano • Mosca • Monaco di Baviera •
Newcastle • New York • Parigi • Perth • Praga
• Roma • San Paolo del Brasile • Seoul •
Shanghai • Singapore • Sydney • Tokyo •
Varsavia • Washington, D.C.

Clifford Chance ha un accordo di
cooperazione con Abuhimed Alsheikh
Alhagbani Law Firm a Riad

Clifford Chance ha un rapporto di
collaborazione con Redcliffe Partners in
Ucraina.